

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G11760 **del** 14/10/2016

Proposta n. 15165 **del** 12/10/2016

Oggetto:

Decreto Commissariale 15/2005 - Sentenza del TAR Lazio n.685/2014 – SAF SpA – Tariffa impianto TMB di Colfelice - Aggiornamento Determinazione G0880 del 8/2/2016.

Oggetto: Decreto Commissariale 15/2005 - Sentenza del TAR Lazio n.685/2014 – SAF SpA – Tariffa impianto TMB di Colfelice - Aggiornamento Determinazione G0880 del 8/2/2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all'Arch. Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

PREMESSO che:

- la Determinazione G12097/2015 e la successiva G15319 del 3/11/2015 sono state impugnate presso il TAR di Latina dal Comune di San Giovanni Incarico in esito al quale con ordinanza 00031/2016 reg.prov.cau. su n .00765/2015 Reg. Ric. il TAR ha rilevato che la Regione *“confonde il diritto di credito inerente ai rapporti tra la due società con la condanna giudiziale della Regione al risarcimento del danno da ritardo. Ciò trascura a) la colpevole inerzia imputabile alla Regione, b) la circostanza che la differenza tra il riferito diritto di credito e la condanna giudiziale era stata delineata dalla sentenza del TAR Lazio n. 685/2014 del 20/1/2014, il fatto che nell'un caso si tratta di obbligazione di valuta e nell'altro caso di obbligazione di valore”*;
- L'ordinanza cautelare della sezione di Latina richiama la sentenza del TAR Lazio n.685/2014, per affermare che il danno è stato causato dall'inerzia della Regione Lazio alla Società che gestisce la discarica e che il diritto di credito (inerente il rapporto tra le due società gestrici rispettivamente dell'impianto TMB e della discarica) ed il risarcimento del danno vanno distinti; pertanto i costi per il risarcimento del danno non devono gravare sui Comuni;
- Con la determinazione G0880 dell'8/2/2016 sono state revocate le due precedenti determinazioni G12097/2015 e G15319/2015, stabilita la tariffa dell'impianto SAF

spa e sono stati individuati gli importi che devono essere inseriti nella tariffa della società SAF SpA per il periodo 25/7/2007 al 21/4/2012 e distinguerli da quelli derivanti da interessi e rivalutazione monetaria che come danni saranno sostenuti dalla Regione Lazio e quindi si è:

- Inserito tra i costi considerati per determinare la tariffa di accesso all'impianto della società S.A.F. l'adeguamento tariffario riconosciuto alla MAD srl, in quanto costo di un servizio legittimamente attribuibile agli utenti finali, ossia i Comuni, che in realtà per anni hanno pagato importi non congrui per difetto rispetto al servizio di cui hanno fruito;
- Stralciato le somme per interessi e rivalutazione monetaria che spettano e sono stati riconosciuti dalla sentenza TAR 685/2014 alla MAD Srl a titolo risarcitorio e che quindi, non possono essere inseriti nel calcolo tariffario con la conseguenza di gravare sui Comuni i quali non hanno concorso a causare il danno;

questo quanto si è tenuto in debito conto che se il danno provocato dall'inerzia dell'amministrazione regionale non può ricadere sui Comuni, questi ultimi neppure possono avvantaggiarsene pagando per un servizio un prezzo non remunerativo in quanto risalente nel tempo;

- al punto 4) di tale determinazione G0880 del 8/2/2016 era stato stabilito di dare atto che con riferimento all'applicazione dell'aggiornamento tariffario delle somme dovute dai Comuni a seguito della determinazione della tariffa di accesso definitiva presso la discarica della soc. MAD srl in cui sono stati conferiti gli scarti ed i sovralli derivanti dall'impianto SAF SpA, in quanto costo di un servizio legittimamente attribuibile agli utenti finali che hanno pagato importi non congrui rispetto al servizio avuto, è stato determinato in maniera analitica tale costo che è pari ad un costo unitario per tonnellata conferita di 7,37 €/ton. Tale importo è stato valutato sul costo finale di smaltimento rapportato al totale dei rifiuti conferiti dai comuni nel periodo dal 25/7/2007 al 21/4/2012. Tali somme sono legate soltanto allo svolgimento del servizio e sono calcolate al netto delle somme dovute al ritardo da parte della regione nella determinazione tariffa (interessi e rivalutazione monetaria);
- con determinazione G11214 del 4/10/2016, è stato revocato il punto 4) della determinazione G0880 del 8/2/2016 in quanto le modalità di pagamento ivi stabilite non erano congruenti con l'accordo approvato e sottoscritto dalle parti;

RITENUTO per quanto sopra necessario riconfermare comunque i principi stabiliti dal TAR Latina come sopra esposti e fatti propri aggiornando la Determinazione G0880 del 08/02/2016

DETERMINA

Per quanto richiamato in premessa che integralmente si richiama

- A) di fare propri i principi stabiliti dal TAR Latina con Sentenza n.685/2014;
- B) di aggiornare la determinazione G0880 del 8/2/2016 al punto 4) dando atto che a seguito della determinazione della tariffa di accesso definitiva presso la discarica della soc. MAD srl in cui sono stati conferiti gli scarti ed i sovvalli derivanti dall'impianto SAF SpA, il costo integrativo che ne deriva dovrà essere previsto in capo ai Comuni in quanto costo di un servizio legittimamente attribuibile agli utenti finali che hanno pagato importi non congrui rispetto al servizio avuto;
- C) di stabilire che tali somme sono legate soltanto allo svolgimento del servizio e sono calcolate al netto delle somme dovute al ritardo da parte della Regione nella determinazione tariffa (interessi e rivalutazione monetaria).

Il presente provvedimento sarà notificato alla SAF SpA e sarà trasmesso alla Provincia di Frosinone, al Comune di Colfelice, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Frosinone, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

La documentazione tecnica ed amministrativa e tutti gli atti istruttori sono agli atti dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti a firma del Dirigente dell'Area medesima.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore
Arch. Demetrio Carini